

Argomento	Accertamenti sanitari > ricorsi, diffide e richieste per le certificazioni
Titolo	Esonero dalla visita di revisione degli accertamenti sanitari
Descrizione del Servizio	Gli accertamenti sanitari utili alla verifica dei requisiti richiesti per il riconoscimento di <i>cecità civile, sordità, handicap, invalidità civile e disabilità</i> sono soggetti a revisione sanitaria se le condizioni di salute sono riconosciute dalla commissione medica come suscettibili a modificazioni nel corso tempo. (Si veda scheda <u>Richiesta di accertamento dello stato di handicap</u>) In tale ipotesi nel verbale di visita viene indicata, tra le altre cose, anche la data entro la quale occorre sottoporsi alla revisione. Tuttavia, la convocazione alla visita di revisione spetta all'INPS. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 agosto 2007 il Governo ha provveduto all'individuazione delle condizioni di salute <i>“rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante”</i>. Le condizioni individuate sono: 1. Insufficienza cardiaca in IV classe NYHA refrattaria a terapia 2. Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica 3. Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile 4. Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide. 5. Menomazioni dell'apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci 2 e/o 4 e/o 8 6. Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologia e/o chirurgica 7. Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati 8. Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, (come al punto 4): - <i>atrofia muscolare progressiva;</i> - <i>atassie;</i> - <i>afasie;</i> - <i>lesione bilaterale combinate dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio;</i> - <i>stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento.</i> 9. Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d'organo e/o d'apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco 10. Patologie mentali dell'età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione 11. Deficit totale della visione 12. Deficit totale dell'udito, congenito o insorto nella prima infanzia
Requisiti	Per l'esonero dalla visita di revisione degli accertamenti sanitari occorre avere una certificazione (invalidità civile, sordità, cecità civile, disabilità) e appartenere ad una delle categorie riportate in <i>“Descrizione del servizio”</i> .
Ambito territoriale	Nazionale

Dove rivolgersi	Se la persona nonostante abbia diritto all'esonero viene convocata a visita di revisione, si deve presentare nel giorno e all'ora indicati e seguire quanto descritto in "Procedura".
Documentazione	Per l'esonero dalla visita di revisione degli accertamenti sanitari occorre essere in possesso del verbale di accertamento effettuato riportando la necessità di revisione e la documentazione relativa all'accertamento sanitario effettuato in precedenza e della documentazione relativa alla propria categoria di appartenenza. Documentazione sanitaria richiesta per l'esonero dalla visita di revisione (<i>Fonte: Allegato 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 agosto 2007 "Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante"</i>): 1. Insufficienza cardiaca in IV classe NYHA refrattaria a terapia • Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. • Valutazione NYHA sulla base degli accertamenti effettuati e risposta ai presidi terapeutici. 2. Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica • Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. • Valutazione prognostica. • Valutazione della funzionalità respiratoria sulla base degli accertamenti eseguiti. • Indicazione di trattamento con ossigenoterapia o ventilazione meccanica in corso. 3. Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile • Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. • Valutazione prognostica. • Indicazione di trattamento dialitico in corso. 4. Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide. • Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. • Valutazione funzionale della menomazione con descrizione della concreta possibilità o impossibilità motivata di utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili. 5. Menomazioni dell'apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci 2 e/o 4 e/o 8 • Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. • Valutazione funzionale, sulla base degli accertamenti effettuati come alle voci 2 e/o 4 e/o 8. 6. Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologia e/o chirurgica • Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. • Persistente compromissione neurologica.

- Referti di esami specialistici.

7. Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati

- Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.
- Stadiazione internazionale della specifica patologia.
- Compromissione funzionale secondaria di organi od apparati.

8. Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica

- Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.
- Valutazione prognostica.
- Valutazione funzionale:
 - o tono muscolare;
 - o forza muscolare;
 - o equilibrio e coordinazione;
 - o ampiezza e qualità del movimento;
 - o prassie,gnosie;
 - o funzioni dei nervi cranici e spinali;
 - o linguaggio;
 - o utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili.

9. Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d'organo e/o d'apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco.

- Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.
- Valutazione prognostica.
- Compromissione funzionale di organo e/o di apparato, sulla base degli accertamenti effettuati.

10. Patologie mentali dell'età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione

- Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.
- Valutazione prognostica.
- Valutazione e descrizione funzionale:
 - o funzioni intellettive;
 - o abilità cognitive;
 - o abilità e competenze affettive e relazionali;
 - o autonomia personale;
 - o abilità e competenze di adattamento sociale.

11. Deficit totale della visione

- Diagnosi della specifica condizione patologica causa di cecità e conseguente grave compromissione dell'autonomia personale.
- Valutazione funzionale:
 - o visus naturale e corretto in OO (spento, motu manu, ombra luce)
 - o ERG e PEV destrutturati
 - o campo visivo binoculare inferiore al 3%, indipendentemente dal residuo visivo in OO o diagnostica con neuroimmagini.

	12. Deficit totale dell'udito, congenito o insorto nella prima infanzia • Diagnosi della specifica condizione patologica causa di sordità prelinguale e conseguente grave compromissione dell'autonomia personale. • Valutazione funzionale: - o esame audiometrico; - o impedenziometria; - o potenziali evocati uditivi.
Procedura	Se la persona esente da visita di revisione viene convocata dall'INPS deve comunque presentarsi nel giorno e all'orario indicato nella lettera. <i>L'INPS con una nota nel maggio 2021 ha previsto la sospensione della pensione di invalidità per le persone che risultano assenti senza giustificato motivo alla visita di revisione.</i> Al momento della visita la persona deve: • far presente che la propria patologia rientra tra quelle esonerate dalla visita di revisione, ai sensi del D.M. 2 agosto 2007, • documentare la propria situazione sanitaria con la certificazione adeguata (si vedano i <i>"Contenuti della documentazione sanitaria"</i> riportati in <i>"Descrizione del servizio"</i>), • chiedere l'annotazione relativa al diritto all'esonero.
Fonti Normative	• Legge n. 80/2006, <i>"Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione"</i>. • Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 agosto 2007 <i>"Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante"</i>. • Legge n. 114/2014, <i>"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"</i>.
Data	09.11.2025